



**FORNITURA DI GAS NATURALE
PER IMPIANTI E SEDI GESTITI DA GORI S.P.A.**

Descrizione

Capitolato Speciale d'Appalto

Revisioni	Data	
00	22/07/2022	



IL PROGETTISTA
Ing. **Ciro Bianchi**

Bianchi, Ciro

Indice

Parte I – Disciplina contrattuale	3
Art. 1 <i>Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili</i>	3
Art. 2 <i>Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto</i>	3
Art. 3 <i>Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto</i>	5
Art. 4 <i>Unità di misura – errori e manomissioni</i>	6
Art. 5 <i>Corrispettivo mensile della fornitura</i>	7
Art. 6 <i>Imposte e Tasse</i>	8
Art. 7 <i>Criterio di aggiudicazione</i>	8
Art. 8 <i>Condizioni di Fornitura</i>	8
Art. 9 <i>Diffida ad adempiere, sospensione del servizio e riserve</i>	9
Art. 10 <i>Penali</i>	10
Art. 11 <i>Subappalto</i>	10
Art. 12 <i>Modalità di fatturazione e di pagamento</i>	11
Art. 13 <i>Oneri e Obblighi a carico del Fornitore</i>	12
Art. 14 <i>Cauzione definitiva</i>	15
Art. 15 <i>Prezzi e Variazioni</i>	15
Art. 16 <i>Modifiche e Varianti</i>	15
Art. 17 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	16
Art. 18 <i>Clausole di Manleva</i>	16
Art. 19 <i>Recesso</i>	16
Art. 20 <i>Risoluzione del Contratto</i>	17
Art. 21 <i>Cessione del contratto e dei crediti</i>	18
Art. 22 <i>Personale addetto al servizio</i>	18
Art. 23 <i>Privacy e riservatezza</i>	19
Art. 24 <i>Foro Competente</i>	19
Art. 25 <i>Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	19
Art. 26 <i>Miscellanea</i>	20
Parte II – Disciplina del servizio	21
Art. 27 <i>Modalità di svolgimento del servizio</i>	21
Art. 28 <i>Domicilio dell'Appaltatore</i>	21
Art. 29 <i>Rappresentante dell'Appaltatore</i>	21

Parte I – Disciplina contrattuale

Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili

- 1.1. La GORI S.p.a., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, d.lgs. 152/2006).
- 1.3. Al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare la regolare gestione del S.I.I., la GORI S.p.A. ha la necessità di eseguire i servizi oggetto del presente appalto.
- 1.4. Al fine di ottenere delle migliori condizioni economiche per il contenimento dei principali costi che incidono sulla tariffa del servizio idrico integrato, G.O.R.I S.p.A. quale gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania, ha ritenuto opportuno di procedere all'acquisto di Gas naturale attuando la seguente procedura per l'individuazione di un unico Fornitore.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto

- 2.1. Ai fini e nell'ambito dell'Appalto, si riportano le seguenti definizioni, che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:
 - **Stazione Appaltante, Committente o GORI:** si intende la GORI S.p.a. (c.f. e p. iva 07599620635), con sede legale in Via Trentola 211, 80056 Ercolano (NA).;
 - **Appalto:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione dei servizi richiesti;
 - **Codice Etico:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il predetto modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2;
 - **Capitolato Speciale d'Appalto o Capitolato:** si intendono le disposizioni riportate nel presente documento relative alla disciplina del rapporto tra Committente e Fornitore e che sono allegare e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli Elaborati a base dell'affidamento, quali, a titolo esemplificativo, il Bando di gara, il Capitolato di gara ed il Contratto;
 - **Contratto di fornitura:** si intende il documento immutabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto. È il contratto con il quale l'esercente il servizio di vendita del gas è obbligato, a fronte del versamento di un prezzo, ad eseguire a favore del Cliente finale prestazioni periodiche o continuative.
 - **Elaborati a base dell'affidamento o Elaborati:** si intendono i seguenti atti relativi all'Appalto: "Capitolato Speciale" e/o "Bando di gara" e/o "Capitolato di gara" e/o "Documentazione Tecnica" e/o altro/i documento/i di progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni

oggetto dell'Appalto, già in possesso del Fornitore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;

- **Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice:** si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria dei servizi affidati dalla Committente;
- **Parte:** si intende la Committente ovvero il Fornitore;
- **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore.
- **Cliente:** si intende, la GORI S.p.a.
- **Autorità (o ARERA)** è l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente;
- **Cliente finale:** è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
- **Gas naturale/ Gas:** miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori, oggetto della somministrazione regolata dal presente Capitolato. Le condizioni fisiche e chimiche della effettiva somministrazione ai siti di consumo vengono riferite, ai fini della contabilizzazione, alla temperatura di 15° C, alla pressione di 1,01325 bar (condizioni standard) e ad un potere calorifico superiore PCS pari a 38,1 MJ/m³
- **Punto di riconsegna (PdR) o punto di prelievo:** punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.
- **Remi/PdR:** indica il codice REMI, come definito dal Codice di Rete SNAM RETE GAS, cap. 10 art. 3: "...il gas in uscita dalla rete di metanodotti del Trasportatore viene misurato negli impianti di regolazione e misura chiamati "REMI", ognuno dei quali viene identificato con un codice numerico che lo individua univocamente" (codice REMI).
- **Punto di consegna (PdC):** punto coincidente con il punto di consegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale.
- **Cg:** capacità giornaliera della fornitura in SMC/giorno, calcolata come rapporto tra il prelievo mensile in SMC ed il numero di giorni del corrispondente mese.
- **Categoria d'Uso:** Elemento che caratterizza ciascun PdC/PdR in funzione della destinazione d'uso del gas.
- **Sm³ o Smc:** è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas, in metri cubi, a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 288,15 K = 15 °C di temperatura e 101,325 kPa= 1,01325 bar di pressione (ISO 13443).
- **PCS:** è il potere calorifico superiore di riferimento. I prezzi di fornitura si riferiscono a tale PCS e sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo Pdc/Pdr. Il potere calorifico superiore è espresso in MJ/SMC, ovvero la quantità di calore, espressa in kJ, che si libera nella combustione completa di 1 Metro Cubo Standard (SMC) di Gas secco alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar. Il valore di riferimento è pari a 38.100 kJ/SMC.
- **Trasporto:** servizio di trasporto di gas attraverso la rete nazionale e regionale di gasdotti, come descritto all'articolo 8 del D.Lgs 164/00.
- **Rete di trasporto:** insieme dei gasdotti di trasporto su scala nazionale e regionale ovvero su scala solo nazionale o regionale a tipologia connessa.

- **Trasportatore:** indica, indistintamente, il gestore della rete nazionale dei metanodotti Snam Rete Gas S.p.A., Società Gasdotti Italia S.p.A., ed altri regolarmente autorizzati dalla Autorità in base alla rete di trasporto di volta in volta utilizzata per la somministrazione di Gas ai sensi del presente Capitolato.
 - **Rete di distribuzione:** è il sistema di condotte generalmente interrato, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna fisici e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai Clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza.
 - **Distributore:** gestore della rete locale di distribuzione su cui insiste il punto di consegna. Indica indistintamente il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e misura del gas (in accordo con le definizioni della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/gas 159/08) nelle località presso le quali i Punti di Riconsegna del presente Capitolato sono ubicati
 - **Contatore:** è lo strumento misuratore di volumi di gas munito di totalizzatore numerico.
- 2.2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia nell'ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell'affidamento, (iii) alla normativa *pro tempore* vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle disposizioni emanate dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile.
 - 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al punto che precede.
 - 2.4. Nel corso dell'Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
 - 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.
 - 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.
 - 2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce alla Committente di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'affidamento, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto

- 3.1. L'Appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale (gas metano ad uso industriale/civile), sul libero mercato, per complessivi 6 unità di consumo (PdR), corrispondenti ad altrettanti impianti e sedi gestiti da GORI S.p.A., situati nel territorio della provincia di Napoli e Salerno.
- 3.2. L'appalto prevede la fornitura di un quantitativo complessivo stimato di **2.500.497** Sm³/anno, per un importo complessivo presunto contrattuale di **2.498.544,00** € (diconsi euro

duemilioniquattrocentonovantottomilacinquecentoquarantaquattro/00) comprensivo delle accise, addizionali e altre componenti di costo; detto importo è da considerarsi puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo sulla base dell'offerta del Fornitore e secondo le indicazioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo, relative alle unità di consumo (PdR), sono riportate sinteticamente nell' **Allegato N. 1** al presente documento; i consumi sono stati calcolati in base ai consumi storici e le stime previsionali per i mesi di fornitura.

- 3.3. Sarà facoltà del Committente, chiedere, nel periodo di vigenza del contratto, la fornitura di gas naturale, presso ulteriori punti di prelievo oltre quelli espressamente indicati negli allegati al presente documento ovvero chiedere la cessazione della fornitura per taluni punti di prelievo. È fatto d'obbligo per il Fornitore provvedere alla fornitura di gas naturale per gli ulteriori punti di prelievo, agli stessi prezzi e patti contrattuali. In nessun caso, comunque, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali variazioni nella misura del **±20%** del quantitativo complessivo stimato di cui sopra, potranno costituire motivo per la mancata fornitura di gas naturale né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Cliente né potranno dare origine a revisione delle condizioni contrattuali.
- 3.4. Nelle attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività dell'Appaltatore e le attività della Committente e/o le eventuali attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'Appalto; pertanto, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.
- 3.5. Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, non viene precisata la stima dei costi relativi alla manodopera, in quanto trattasi di appalto di mera fornitura senza posa in opera.
- 3.6. L'appalto avrà una durata di mesi **14 (quattordici) decorrenti dalle ore 0:00 del giorno 01/11/2022 e terminerà alle ore 24:00 del giorno 31/12/2023.**
- 3.7. Ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato alla scadenza, fino ad un massimo di **6 (sei) mesi** agli stessi prezzi patti e condizioni, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, previo invio di comunicazione da parte del Committente al Fornitore, inviata a mezzo PEC entro trenta giorni dalla naturale scadenza contrattuale.
- 3.8. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni e modalità previste dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento.
- 3.9. Il Cliente si riserva di procedere all'eventuale consegna dell'appalto, in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto.

Art. 4 Unità di misura – errori e manomissioni

- 4.1. I dati di misura dovranno utilizzare come unità di misura dei volumi lo Smc.
- 4.2. Il Cliente ha la facoltà di effettuare l'auto lettura del contatore, come definita e secondo i tempi e le modalità stabiliti nella Delibera 229/01 (testo coordinato con le integrazioni e le modifiche apportate dalla delibera n. 21/02, dalla delibera n. 29/03, dalla delibera ARG/gas 69/09, dalla delibera ARG/gas 85/10, dalla delibera ARG/gas 104/10, dalla delibera ARG/gas 145/10, dalla delibera ARG/com 147/10, dalla deliberazione 22 novembre 2010, ARG/gas 206/11) e s.m.i.. In particolare, l'auto lettura è la "rilevazione da parte del Cliente finale, con conseguente comunicazione al Fornitore, della misura

espressa dal totalizzatore numerico del misuratore (contatore)" che il Cliente sarà tenuto ad effettuare, per ciascun PDR, nelle finestre temporali che saranno concordate tra Cliente e Fornitore prima della stipula del Contratto. In mancanza di specifica definizione della finestra temporale, si assume che le auto letture siano trasmesse al Fornitore entro il 6° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le medesime sono state effettuate.

- 4.3. Nel caso in cui il Venditore non venga in possesso del dato di lettura di uno specifico PDR né da parte del Cliente né da parte del Distributore (ad esempio, per inaccessibilità del misuratore) verrà utilizzato per la fatturazione in acconto il consumo mensile previsto secondo il profilo di prelievo desumibile da quanto indicato nella mappatura di dettaglio delle utenze, di cui all'Allegato 1

Art. 5 Corrispettivo mensile della fornitura

- 5.1. La Stazione Appaltante per la fornitura di gas naturale oggetto del contratto è tenuta a pagare mensilmente, per ciascun metro cubo di gas prelevato un prezzo "P" definito come segue:

$$P = \text{Spread} + (1,0583 * \text{PSV}_{\text{medio}}) + \text{TD} \quad \text{€cent/Smc}$$

Dove:

P: prezzo di vendita del gas naturale riferito ad un gas avente condizioni standard ed un PCS pari a 38.100 kJ/SMC. Spread: valore in €cent/Smc offerto in fase di gara fisso ed invariabile per tutto il periodo di fornitura.

Spread: è lo spread offerto dall'Appaltatore in €cent/Smc;

PSVmedio: prezzo medio mensile, calcolato in €/MWh, ottenuto come media aritmetica dei prezzi giornalieri tra le quotazioni "Bid" e "Offer" pubblicati nel "Continental Price Assessment Table" di ICIS HEREN per i prodotti Day Ahead, negoziati nel virtual point PSV. Il prezzo giornaliero Day Ahead è riferito al primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione giornaliera. La consegna nel Day Ahead inizia alle 06:00 del 1° giorno lavorativo dopo la pubblicazione giornaliera e finisce alle 05:59:59 del giorno successivo il giorno di inizio delivery. Per i prezzi durante i fine settimana e i giorni festivi, dovranno essere presi in considerazione gli indici pubblicati da ICIS HEREN ogni venerdì, o il primo giorno lavorativo immediatamente prima se un giorno festivo o un altro giorno non lavorativo. L'indice week end PSV è la media aritmetica tra le quotazioni "Bid" e "Offer", dei prezzi pubblicati nel "Continental Price Assessment Table" di ICIS HEREN nei week end. I prodotti week end comprendono anche i giorni non lavorativi contigui all'indice week end, se cadono in mezzo alla settimana. La delivery week end inizia alle ore 06:00 del primo giorno contrattuale e finisce alle ore 05:59:59 il giorno dopo l'ultimo giorno contrattuale.

TD: Tariffa di distribuzione così come applicata dalla società di distribuzione locale non oggetto dell'offerta di gara in €cent/Smc.

I precedenti prezzi proposti si intendono già comprensivi degli oneri di commercializzazione. Non dovranno essere applicate componenti ulteriori di vendita, quali GRAD, CCR, QVD.

Il corrispettivo non include il costo relativo alla componente fissa mensile, per la prenotazione della capacità giornaliera sulle cabine REMI di cui all'Allegato N.1, che sarà retribuita all'Aggiudicatario nelle modalità della Delibera ARERA 147/2019/R/Gas e ss.mm.ii.

Art. 6 Imposte e Tasse

6.1. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di imposte sul gas immesso in consumo, il Fornitore assoggetterà il Gas consegnato al Cliente all'aliquota corrispondente all'uso dichiarato in base ai documenti previsti dalle norme in materia; per la corretta applicazione di dette disposizioni il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente per iscritto al Fornitore, e comunque nei tempi prescritti, ogni elemento necessario o utile per la determinazione e la liquidazione delle imposte, assumendosi la responsabilità esclusiva dell'esattezza dei medesimi e dei relativi aggiornamenti.

Art. 7 Criterio di aggiudicazione

- 7.1. La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione con il criterio del **minor Spread offerto**.
- 7.2. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa o alta.
- 7.3. L'offerta economica dovrà tassativamente riguardare l'intero appalto.
- 7.4. Non è ammessa la presentazione di offerte economiche né parziali né condizionate.
- 7.5. L'aggiudicazione obbligherà immediatamente l'impresa aggiudicataria ma non obbligherà la Stazione Appaltante fino a quanto non sarà stipulato il contratto.

Art. 8 Condizioni di Fornitura

- 8.1. Le condizioni economiche di fornitura rimarranno costanti per tutta la durata del Contratto, per tutti i siti/PDR contrattualizzati e per quelli eventualmente aggiunti durante il periodo di fornitura. Le condizioni resteranno invariate anche nel caso di cessazione di siti/PDR.
- 8.2. Non è ammessa la richiesta di garanzie al Cliente (a titolo esemplificativo, depositi cauzionali o fideiussioni).
- 8.3. A copertura della mancata fornitura, in caso di mancato o ritardato Switch, mancata o ritardata attivazione, rilascio nel mercato di Ultima istanza/Default, il Fornitore dovrà corrispondere al Cliente, per tutti gli SMC non forniti, una penalità pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle condizioni offerte oggetto del contratto, ed il corrispettivo di riferimento per l'Autorità per il Servizio di Tutela del/i mese/i di competenza.
- 8.4. Al Cliente verranno addebitati eventuali oneri richiesti dal Distributore locale, derivanti da: attivazioni, cessazioni, rimozioni dei misuratori e da tutte le altre eventuali operazioni connesse ai punti di riconsegna. Per il recupero di tali oneri il Fornitore emetterà fattura al Cliente di importo uguale a quanto addebitato dal distributore locale.
- 8.5. Nel caso di richieste di preventivi per la posa, l'allacciamento ed attivazione di nuovi punti di riconsegna da parte del Cliente, questi saranno richiesti dal Fornitore al distributore e l'importo del preventivo sarà pagato dal Cliente al momento dell'accettazione dello stesso.
- 8.6. Il Cliente potrà richiedere al Fornitore la fornitura di gas naturale a nuovi PDR ubicati sul territorio in cui il Cliente svolge le proprie attività, cui si applicheranno integralmente tutte le condizioni del presente Capitolato e del successivo Contratto.
- 8.7. Si precisa che il Cliente, in caso di negligenza del Fornitore nelle procedure di cui sopra (ritardi, richieste incomplete, disorganizzazione del personale operativo che sia causa di disservizi, ecc.) e dopo aver

diffidato quest'ultimo ad adempiere ai propri impegni contrattuali, nel perdurare della situazione di inadempienza oltre i 30 (trenta) giorni invierà formale segnalazione allo Sportello per il consumatore di energia oppure direttamente all' AEEGSI.

8.8. Non sono previste penali per il superamento di Capacità Impegnate Giornaliere.

8.9. Non sono previste penali per prelievi giornalieri minimi o variazioni inter-stagionali dei consumi.

8.10. Non sono previste penali per eventuali differenze positive o negative tra i volumi annuali di riferimento e quelli consuntivi.

Art. 9 Diffida ad adempiere, sospensione del servizio e riserve

9.1. L'Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

9.2. Nel caso in cui la Committente dovesse constatare l'inadempimento grave o ripetuto dei termini e delle condizioni dell'espletamento dei servizi e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, la stessa Committente potrà assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere.

9.3. Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione dei servizi nel termine assegnato ai sensi del precedente punto, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione della Fornitura a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già contestate.

9.4. Si considerano inadempimenti gravi e ripetuti quando l'Appaltatore:

- non esegua la Fornitura contrattualizzata in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- non si conformi entro il termine indicato all'ingiunzione del Committente di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- si renda colpevole di frode e/o grave negligenza per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penali;
- sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili alla stessa o rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dal Committente.

9.5. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore", ai sensi dell'art. 1256 del cod. civ. si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta dei compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

9.6. In caso di inadempimenti gravi e ripetuti l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo, al netto di eventuali importi dovuti in favore del Committente a qualsivoglia titolo connesso al Contratto (es. penale, risarcimento danni, spese sostenute da quest'ultima per eventuali interventi eseguiti d'ufficio).

- 9.7. In ogni caso, il Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.
- 9.8. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità stabilite dalla normativa *pro tempore* vigente in materia.
- 9.9. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell'Appaltatore di far valere le riserve.
- 9.10. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione del servizio, la valutazione delle riserve stesse.
- 9.11. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dall'Appaltatore.
- 9.12. È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Art. 10 Penali

- 10.1. Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, La Committente può applicare penali a carico dell'Appaltatore, qualora sia accertata nell'ambito delle prestazioni poste a carico del medesimo Appaltatore, negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, inclusi i ritardi nell'esercizio della mansione e della prestazione. Tali penali, proposte dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, sono commisurate all'entità del danno provocato, e comunque non superiori al 10% del valore delle prestazioni effettuate dall'Appaltatrice per conto della Committente, salvo in ogni caso al risarcimento del maggior danno in favore del Cliente.
- 10.2. Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si verificano inadempimenti o violazioni delle norme del presente Capitolato e l'Appaltatore non provveda a sanarle immediatamente, la Committente provvederà ad applicare una penale pecuniaria di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**.
- 10.3. L'importo delle penali, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del personale della Committente incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'Appaltatore; in tutti i casi le penali saranno detratte, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.
- 10.4. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, la Committente avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite fino al momento della risoluzione del contratto, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore della Committente.

Art. 11 Subappalto

- 11.1. Il Fornitore può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art.105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente

in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.

- 11.2. Il Fornitore è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.
- 11.3. I subappaltatori e/o i subfornitori e/o gli ausiliari, dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D.lgs. n. 50/2016; dalla *lex specialis*, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 11.4. Il Fornitore è tenuto a sostituire i subappaltatori e/o i subfornitori nei cui confronti si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
- 11.5. Nel caso in cui la Committente - qualora ciò sia previsto nel Contratto e/o nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 - corrisponda direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni rese, il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento *ex lege*, che non comporta il subentro della Committente nella posizione dell'Appaltatore relativamente e nell'ambito del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il subappaltatore e/o il subfornitore, ovvero non ingenera la costituzione di alcun rapporto obbligatorio tra la Committente ed il subappaltatore e/o il subfornitore; la Committente, pagando il subappaltatore e/o il subfornitore, estingue la propria obbligazione nei confronti dell'Appaltatrice e, in virtù della predetta delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'Appaltatore nei confronti del subappaltatore e/o del subfornitore. In ogni caso, i rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi, e, conseguentemente, anche nel caso di pagamento diretto, il subappaltatore e/o il subfornitore non può vantare pretese creditorie nei confronti della Committente.
- 11.6. Di conseguenza, è fatto obbligo alla Committente di specificare al subappaltatore e/o al subfornitore, per iscritto in tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con il subappaltatore e/o il subfornitore, che quest'ultimo non può avanzare nei confronti della Committente alcunché a titolo di credito maturato nell'ambito delle prestazioni oggetto del Contratto. Anche nel caso di pagamento diretto del subappaltatore e/o del subfornitore, la Committente corrisponde a favore dell'Appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi delle prestazioni eseguite, detratto l'importo dovuto al subappaltatore e/o al subfornitore; diversamente, in tutte le ipotesi in cui il subappaltatore e/o il subfornitore dovesse avanzare e/o pretendere alcunché nei confronti della Committente, l'Appaltatore – con la sottoscrizione del Contratto – dichiara ed espressamente garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, di tenere indenne e manlevata la Committente ai sensi e con le modalità di cui al Contratto.

Art. 12 Modalità di fatturazione e di pagamento

- 12.1. Per il Contratto non è erogata alcuna anticipazione del prezzo contrattuale.
- 12.2. Il corrispettivo dell'Appalto è determinato a misura.
- 12.3. Per la contabilizzazione delle forniture eseguite dall'Appaltatore si applicheranno i prezzi derivanti dall'applicazione dello spread offerto dall'aggiudicatario in sede di gara secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente documento.
- 12.4. Il Fornitore provvederà, per ogni mese di fornitura, ad emettere fattura di importo pari al prezzo totale di fornitura mensile, secondo i criteri stabiliti all'art. 5 e secondo le modalità di seguito riportate:

- Le fatture di competenza GORI S.p.A. saranno intestate a **GORI S.p.A., Via Trentola, 211 - 80056 - Ercolano (NA)** e recapitate agli uffici di *GORI S.p.A. in Via Trentola, 211 - 80056 - Ercolano (NA)*.

12.5. La fatturazione dovrà essere effettuata:

- separatamente per ciascuno dei punti di prelievo;

12.6. Le fatture emesse dovranno riportare:

- il riferimento del numero di contratto;
- gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
- Le fatture emesse dovranno essere conformi alle norme di trasparenza raccomandate dalla ARERA., ed in particolare della direttiva: *“Direttiva in materia di armonizzazione e trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità e gas”* e ss.mm.ii.;
- Le fatture dovranno riportare, per ciascun punto di fornitura, i relativi consumi e il codice PdR/PdC identificativo del punto di prelievo/consegna;
- Il Fornitore si impegna a dare evidenza nella fattura di ogni singola voce componente;
- Nel caso in cui il Cliente rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, esso, provvederà a contestare tale irregolarità al Fornitore, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta, eventualmente già pagata, entro 60 giorni solari dalla data della contestazione.
- Nel caso in cui la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore, alla base dei costi dovuti al medesimo distributore, il Fornitore si farà carico di avanzare e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinché il medesimo riscontri le contestazioni nell’ambito dei tempi previsti dalla ARERA.
- Resta inteso che il Fornitore è obbligato a corrispondere entro i termini quanto dovuto al Gestore della Rete, al Distributore locale, agli enti competenti, sollevando il Cliente da qualsiasi responsabilità in caso di mancato pagamento.

12.7. Il pagamento sarà effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (“D.U.R.C.”).

12.8. Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa indicazione nel Contratto, verrà effettuato **entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m..**

12.9. Sulle somme dovute saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale e anche secondo le previsioni di cui al Contratto ed agli Elaborati posti a base dell’affidamento – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

12.10. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment.

Art. 13 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore

13.1. Il Fornitore è responsabile dell’esecuzione delle prestazioni in conformità di tutte le disposizioni della normativa vigente.

13.2. Le prestazioni verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l’individuazione, l’organizzazione, la predisposizione e l’adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le

prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.

- 13.3. Il Gas verrà somministrato e riconsegnato, a tutti gli effetti di legge e con conseguente passaggio della titolarità e del rischio, presso i Punti di Riconsegna, in conformità alle specifiche di qualità riportate nel Codice di Rete ed alle pressioni garantite dal Trasportatore e dal Distributore.
- 13.4. Si assumono come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore. E' facoltà delle Parti accertare che il PCS mensile attribuito al Cliente sia effettivamente rappresentativo del gas messo a disposizione ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio con il Trasportatore. In caso di differenza accertata i conguagli saranno calcolati con il PCS misurato.
- 13.5. Il Gas consegnato dal Fornitore al Punto di Riconsegna del Cliente sarà utilizzato esclusivamente da quest'ultimo per alimentare gli impianti indicati in sede di gara.
- 13.6. L'Appaltatore assume su di sé ogni responsabilità connessa all'esecuzione parziale della fornitura e cioè per ogni fascia e per ogni mese in termini e quantità inferiori rispetto a quanto richiesto dal Cliente. Inoltre egli sarà responsabile dei danni arrecati al Cliente per cause dipendenti dall'esecuzione parziale della fornitura nei medesimi termini.
- 13.7. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all' esecuzione contrattuale, ecc..
- 13.8. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce:
- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
 - di osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto.
- 13.9. Il Fornitore si obbliga inoltre a:
- a) stipulare i contratti di trasporto del Gas naturale per ciascun punto di prelievo, nelle modalità e secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni dell'ARERA e della normativa vigente e ss.mm.ii.
 - b) nominare un Responsabile del Servizio e/o un Account Manager con un rispettivo sostituto, in qualità di referenti responsabili nei confronti del Cliente, in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Lo stesso dovrà essere in grado di rispondere prontamente a problematiche di natura tecnico-commerciale, per tutti i punti di prelievo e fornire assistenza per la fornitura di tutti i servizi accessori di cui ai precedenti capoversi e altri di cui se ne ritenesse la necessità, compresa ogni capacità di intermediazione eventualmente necessaria con i referenti del Distributore Locale per la gestione degli aspetti tecnici concernenti la fornitura. Per ogni evenienza l'Account Manager dovrà assicurare entro 48 ore dal momento della chiamata l'insediamento di una procedura risolutiva del quale sia coordinatore ed interfaccia per il Cliente.

- c) comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria, dei propri organi societari, variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
 - d) fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi del Cliente nei confronti del Distributore per il mancato rispetto degli standard di qualità della fornitura e per ogni assistenza procedurale fosse necessaria per il disbrigo di aspetti tecnico-commerciali inerenti il vettoriamento di gas naturale sui punti di prelievo ove occorra garantire la continuità del pubblico servizio.
 - e) rendere disponibile, mediante collegamento protetto on line a sito Web o area ftp, per ogni punto di prelievo e per tutto il periodo contrattuale, i dati dei consumi, per tutti i mesi di fornitura antecedenti alla data di consultazione. È consentito che l'aggiornamento dei dati relativi al mese precedente alla consultazione, avvenga entro il giorno 20 del mese di consultazione fatti salvi i casi di ritardo da parte del Distributore locale nell'invio dei dati al Fornitore. In tali casi il Fornitore dovrà essere in grado di dimostrare che il ritardo nell'aggiornamento sia dipeso esclusivamente da ritardi del Distributore locale.
 - f) **inviare mensilmente, entro il giorno 25 del mese**, a mezzo di trasmissione informatica (via e-mail o tramite connessione protetta a sito WEB o area ftp messo a disposizione dal Fornitore), tutte le fatture in formato digitale, unitamente ad un file digitale editabile, aggregativo di tutti i punti di prelievo. Tale file, dovrà contenere esattamente tutti i dati di fattura, i riferimenti del contratto e dovrà riportare esattamente e chiaramente tutte le aliquote componenti che compongono il costo della fattura secondo i principi di trasparenza e le disposizioni dell'Autorità sopra richiamate. Il file dovrà essere compatibile con i più comuni software applicativi (es. Microsoft Excel).
 - g) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa pro tempore vigente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
 - h) proseguire il Servizio e dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e non sospendere e/o ritardare comunque ed in ogni caso, le prestazioni;
- 13.10. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.
- 13.11. Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 13.12. Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.
- 13.13. Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore

deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

13.14. L'elencazione in questa sede riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore, ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 Cauzione definitiva

14.1. Il Fornitore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del Contratto una cauzione definitiva e/o polizza assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

14.2. Nel caso di inadempimento del Fornitore all'obbligo di costituzione della garanzia definitiva, la Committente si riserva la facoltà di revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione dell'Appalto al Fornitore nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale.

14.3. Il Fornitore è responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti accidentali, comunque, relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi.

14.4. La Committente non rilascia nessuna garanzia, in qualsiasi forma, a favore dell'Appaltatore.

Art. 15 Prezzi e Variazioni

15.1. I prezzi come definiti all'art. 5, si intendono comprensivi di tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione del Contratto e che comunque siano necessari a garantire la prestazione.

15.2. I prezzi per l'esecuzione delle prestazioni determinati all'art. 5 del presente documento si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto; pertanto, l'Appaltatore si impegna fin d'ora a non richiedere, alcuna revisione e/o adeguamento dei prezzi.

15.3. Il Cliente accetterà modifiche del sistema di corrispettivi solo ed esclusivamente se questi saranno esplicitamente sanciti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) con apposita delibera dedicata.

15.4. In nessun caso le prestazioni oggetto del Contratto possono essere sospese dall'Appaltatore, il quale dà atto e dichiara a tal proposito, di essere ben edotto e consapevole che le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato affidato al Cliente.

15.5. L'Appaltatore non potrà chiedere alla Committente alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del codice civile.

Art. 16 Modifiche e Varianti

16.1. In nessun caso i servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere sospesi dall'Appaltatore.

16.2. La Committente, in conformità a quanto eventualmente previsto nel Contratto in tema di modifiche e varianti, ha facoltà di apportare variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

16.3. Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta/effettuata dall'Appaltatore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

17.1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.

17.2. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

17.3. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente], che sono obbligate in tal senso *ex legge* 136/2010.

Art. 18 Clausole di Manleva

18.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima Committente dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.

18.2. Inoltre, il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore del Fornitore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

Art. 19 Recesso

19.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.

19.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

19.3. Pertanto, in caso di recesso della Committente, sono corrisposti al Fornitore i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente ed utilmente eseguite alla data del recesso oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite; il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 (*quattro quinti*) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, fermo restando che il Fornitore rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore

ed eventuale pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore eventuale compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

- 19.4. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 20 Risoluzione del Contratto

- 20.1. Quando il Direttore dell'esecuzione del Contratto accerta che uno o più comportamenti posti in essere dal Fornitore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, incluso il caso in cui sia compromessa la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite dal Fornitore regolarmente ed utilmente a favore della Committente e che devono essere accreditate al Fornitore.
- 20.2. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
- 20.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dispone la risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente al Fornitore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 20.4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del Contratto risolto ai sensi del presente articolo, è determinato l'onere da porre a carico del Fornitore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Fornitore le prestazioni, ove la Committente non stabilisca di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della facoltà di interpello prevista dall'art. 110, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
- 20.5. La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile, nel caso in cui il Fornitore sospenda le prestazioni oggetto della fornitura dei servizi senza giustificato motivo, così come accertato dal Responsabile dell'esecuzione. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art 1456 codice civile, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.
- 20.6. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Stazione Appaltante, nei seguenti casi:
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi;
 - inadempienza accertata del Fornitore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione delle prestazioni dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte del Fornitore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte del Fornitore;
 - non rispondenza dei servizi forniti dal Fornitore alle specifiche di Contratto;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore di Esecuzione del Contratto o dal Responsabile del Procedimento;
 - qualsiasi comportamento del Fornitore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte del Committente del Servizio Idrico Integrato;
 - perdita da parte del Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte del Fornitore;
 - ogni ulteriore caso previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dagli atti di gara, dagli Elaborati a base dell'affidamento e/o dal Contratto;
- 20.7. È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.
- 20.8. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione è disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.
- 20.9. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo Contratto, trovano applicazione le disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia.

Art. 21 Cessione del contratto e dei crediti

- 21.1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 21.2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto *ipso iure*;
- 21.3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 22 Personale addetto al servizio

- 22.1. Il Fornitore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.
- 22.2. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell'Appaltatore. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti o subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. L'Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente

articolo da parte dei soggetti subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti.

- 22.3. L'Appaltatore si obbliga a collaborare nell'evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente, nonché dei dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente e dei dipendenti di questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 1676 codice civile, dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008.
- 22.4. L'Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed al regolare e corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente.

Art. 23 Privacy e riservatezza

- 23.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 23.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti la Committente - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.
- 23.3. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.
- 23.4. Il Fornitore s'impegna in ogni caso a comunicare alla Committente prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art. 24 Foro Competente

- 24.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 25 Spese contrattuali, imposte, tasse

- 25.1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - le tasse e gli altri oneri eventuali dovuti ad enti territoriali;
- 25.2. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 26 *Miscellanea*

- 26.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto. Il Fornitore dà atto alla Committente di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.
- 26.2. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dal Fornitore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.
- 26.3. Il Fornitore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Parte II – Disciplina del servizio

Art. 27 Modalità di svolgimento del servizio

- 27.1. L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.
- 27.2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore *pro tempore* vigente.
- 27.3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Art. 28 Domicilio dell'Appaltatore

- 28.1. L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio presso il quale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno inviate dalla Stazione Appaltante tramite PEC, posta ordinaria, posta elettronica, raccomandata AR o a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta presso il domicilio eletto.

Art. 29 Rappresentante dell'Appaltatore

- 29.1. L'Appaltatore che non segua personalmente i servizi oggetto del presente appalto deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità, tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione degli stessi e al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti emanati dalla Stazione Appaltante.
- 29.2. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
- 29.3. L'Appaltatore o il suo rappresentante dovranno, per tutta la durata dell'appalto, essere sempre reperibili.
- 29.4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante -previa motivata comunicazione all'Appaltatore- ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il Fornitore dà atto e dichiara espressamente di aver letto attentamente e di ben conoscere ciascuna delle clausole e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, del Contratto e del presente documento "Capitolato", che si danno conseguentemente per approvate e pienamente operative.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[timbro, data e firma del legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore]